

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1983

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento» (198)

(Discussione e rinvio)

| | |
|--|------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 5, 13 e passim |
| ALIVERTI (DC) | 8, 17 |
| BAIARDI (PCI) | 11, 15 |
| LEOPIZZI (PRI) | 8 |
| NOVELLINI (PSI) | 6, 10 |
| ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 13, 15 |
| PACINI (DC) | 12 |
| URBANI (PCI) | 2, 5, 6 e passim |
| VETTORI (DC), relatore alla Commissione ... | 2, 3, 7 e passim |

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento» (198)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento».

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. L'esercizio degli impianti di riscaldamento è stato regolato per le stagioni 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 e 1982-1983 dalle quattro leggi 16 maggio 1980, n. 178; 1° aprile 1987, n. 105; 22 dicembre 1987, n. 777 e 20 dicembre 1982, n. 924, sempre con disposizioni valide su base stagionale.

Il Governo aveva peraltro presentato l'11 ottobre 1982 un disegno di legge (atto Senato 2054/VIII legislatura) che proponeva di rendere permanente la disciplina sperimentata nelle tre stagioni precedenti, ma tale disegno di legge non è stato approvato, sia per l'intenzione di verificarne l'efficacia e la rispondenza tecnica di dettaglio, sia per la sopravvenuta crisi politica che ha portato alle elezioni generali anticipate.

È ora al nostro esame un nuovo disegno di legge (atto Senato 198, presentato il 3 ottobre 1983) che ripropone disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, sostanzialmente uguali a quelle fissate dalle citate leggi precedenti e valide senza limitazioni temporali.

Nella proposta governativa è contenuta, quale elemento innovatore, la possibilità di modifica ed integrazione delle norme tecniche a mezzo di decreto ministeriale, assicurando con ciò un tempestivo aggiornamento ad esigenze che si dovessero verificare anche oltre la stagione invernale 1983-1984 di inizio ormai imminente.

Il disegno di legge consta di otto articoli, compreso quello relativo all'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'articolo 1 indica e delimita gli impianti di riscaldamento disciplinati, riferendosi alla classifica degli edifici fatta dal regolamento di attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 373, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 1052 e riguardante il consumo energetico per usi termici negli edifici: sono sottratti alla disciplina gli edifici adibiti ad ospedali, a ricovero o cura di minori ed anziani, a rappresentanze diplomatiche ed affini non ubicate in condomini.

URBANI. Gli ospedali sono contemplati nella lettera b)?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Sì, nella lettera b) dell'articolo 1 che fa riferimento, come ho detto prima, agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica citato. Comunque, visto che ho fatto l'intera cronistoria della materia e che sto illustrando in dettaglio gli articoli del provvedimento al nostro esame, sono disposto ad accettare tutte le altre eventuali richieste di chiarimento.

L'articolo 2 suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, denominate da A ad F, contrassegnate da «fasce» con gradi-giorno inferiori a 600 e fino a gradi-giorno oltre 3000, con specifico riferimento alla citata legge n. 373 del 1976 e relativo regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 1977, oltre che alla allegata tabella contenente i dati climatici di 103 comuni italiani collocati nelle singole fasce. L'articolo indica anche le modalità di calcolo dei gradi-giorno per i comuni non indicati dalla tabella, ricorrendo all'interpolazione dei dati dei comuni più vicini e alle norme dell'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978.

L'ultimo capoverso dell'articolo prevede la possibilità - peraltro confermata anche dall'articolo 7 - di modifica della suddivisione in zone climatiche e dei gradi-giorno per ciascuna zona con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 3 precisa la durata di funzionamento giornaliero degli impianti di riscaldamento da 6 a 24 ore, zona per zona, per periodi differenziati tra il 15 ottobre ed il 1° dicembre, quanto ad inizio, e tra il 15 marzo ed il 15 aprile per la fine della stagione di riscaldamento.

Per la zona F non è fissata alcuna limitazione mentre è ovunque generalmente consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o più sezioni, sia pure sempre comprese tra le ore 5 e le 23 di ogni giorno.

L'articolo 4, tecnicamente piuttosto complesso, fissa norme adeguate per gli impianti a pannelli radianti, pur rendendo per essi obbligatoria l'installazione delle apparecchiature di termoregolazione in relazione alla legge 30 aprile 1976, n. 373 già citata, e per le centrali termiche di riscaldamento, oltre che per gli impianti a calore combinato con l'elettricità e per quelli alimentati da gas distribuito da reti in servizio ininterrotto.

L'articolo 5 considera la possibilità di deroghe stagionali al periodo e alle ore di esercizio degli impianti, per centri abitati e anche per singoli immobili, ad opera delle Regioni, su proposta del sindaco, sentito il prefetto. Analoga deroga, di durata limitata a quindici giorni, può essere concessa dal sindaco su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, per comprovate esigenze o per straordinarie situazioni climatiche.

L'articolo 6 precisa obblighi e facoltà dei sindaci e dei gestori degli impianti in ordine alla pubblicità della zona di appartenenza e quindi del periodo e delle ore di esercizio, ai controlli municipali, alle sanzioni amministrative e alla esazione e loro destinazione, alla conservazione triennale dei documenti d'acquisto del gasolio.

L'articolo 7 contempla la possibilità di integrazione o sostituzione delle norme tecniche contenute nella legge con decreto ministeriale,

realizzando - come osservato nell'articolo 2 - una necessaria elasticità legata a situazione impreviste e allo sviluppo della tecnologia.

È parere del relatore che quanto contenuto al riguardo nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 e nell'articolo 7 vada coordinato e unificato, una volta definita qual è la parte che si vuole delegificare rispetto alla proposta governativa.

L'articolo 8 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Esposti i contenuti del disegno di legge, sufficientemente dettagliato anche nelle nuove norme di adeguamento futuro che possono ovviare ad ogni evenienza in aggiunta alle possibilità di deroga, è opportuno esaminare l'efficacia dei provvedimenti applicati nelle passate quattro stagioni invernali.

L'acuta crisi di rifornimento che ha originato il primo provvedimento del 1979 è ormai lontana, anche per l'avvenuto adeguamento del prezzo del gasolio al mercato internazionale, ma la necessità di proseguire nella politica di risparmio energetico e di miglior uso degli impianti permane, sia per ridurre la forte dipendenza estera dell'Italia per il rifornimento di energia primaria (petrolio, gas naturale e carbone), sia per migliorare l'uso dell'energia elettrica.

I provvedimenti di legge e quelli amministrativi assunti negli anni scorsi anche sotto la spinta di situazioni drammatiche hanno stimolato una presa di coscienza delle necessità nazionali nei singoli, agevolmente convinti anche dagli aumenti di costo.

La stabilizzazione del consumo energetico italiano su 140 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, sia pure realizzate con diverso *mix* tra gas, petrolio e carbone, è certo frutto del calo dei consumi industriali per crisi e per risparmi, ma anche per oculatezza di utilizzo nei consumi civili.

Già il 6 maggio 1980, epoca di trattazione della legge 16 maggio 1980, n. 178, le statistiche mostravano una riduzione del 4,2 per cento dei consumi civili di petrolio tra il 1978 e il 1979: un successivo rapporto dell'ENI ha confermato la riduzione (gasolio - 12,6 per cento e olio combustibile - 5,9 per cento) sia pure in presenza di un aumento dei consumi di energia elettrica, con la nota che le discordanze derivano dalle diversità delle basi di confronto in quanto statisticamente gli usi civili vanno oltre il riscaldamento.

Per la stagione 1979-1980 il risparmio è stato di circa 300 mila tonnellate al mese di combustibili liquidi da riscaldamento, come confermato da una stima esposta a questa Commissione da parte dell'Agip, che attribuisce alla nuova normativa una riduzione di consumo di solo gasolio sulle 530-600 mila tonnellate.

Pur potendo discutere sugli effetti dell'andamento climatico, della migliore applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373 (in modo specifico per quanto riguarda l'isolamento dei fabbricati), del lento ma continuo estendersi dell'uso di gas metano, è possibile accogliere il consuntivo di un risparmio costante dell'8 per cento di combustibili liquidi e gassosi per il riscaldamento invernale per effetto delle limitazioni di periodo e di orario.

Il risultato è quindi apprezzabile, anche per l'indicazione convincente in ordine a nuovi comportamenti del consumatore. Al rilevamento ministeriale di una riduzione di consumi media dell'8 per cento di

queste quattro stagioni di riscaldamento regolamentato si può aggiungere la precisa statistica della Unione Petrolifera Italiana che ha accertato una riduzione del 6,04 per cento nella immissione in consumo di gasolio da riscaldamento tra i periodi settembre-aprile 1981-1982 e 1982-1983.

Si nota che le disposizioni di esercizio degli impianti di riscaldamento sono applicate anche agli impianti a gas e che il gas naturale è comunque un idrocarburo che importiamo dall'estero in massicce quantità, sia pure in percentuali inferiori a quella del petrolio.

Il problema del riscaldamento domestico si articola pertanto sui due punti essenziali del costo e della garanzia di rifornimento. L'incidenza del riscaldamento, ormai generalizzato, obbliga ad una sua regolamentazione.

Le cifre di consuntivo consentono un giudizio positivo sulle disposizioni adottate, mentre le deroghe praticamente applicate sono in numero modestissimo e relative ad una stagione particolarmente inclemente, e sono ancora in vigore, secondo certe notizie sommarie, le ordinanze comunali per la pubblicizzazione delle zone, del periodo e dell'orario di esercizio.

Il relatore suggerisce l'approvazione del provvedimento, con la modifica di coordinamento tra l'articolo 2 e l'articolo 7. Al riguardo pone l'interrogativo alla Commissione se si debba delegificare questo provvedimento che viene reso permanente, riferendosi unicamente alla fissazione delle fasce di orario e di periodo di accensione e di esercizio degli impianti di riscaldamento, oppure, come sembra più logico, se ci si debba affidare alla possibilità di un decreto ministeriale anche per un aggiornamento alla nuova tecnologia e particolarmente per quanto riguarda tutta la casistica compresa nell'articolo 4, che considera impianti non tradizionali ma di tipo avanzato in relazione al teleriscaldamento e ad altre iniziative di risparmio energetico complessivo che sono in corso di realizzazione e, in parte, in corso di sperimentazione in alcune città italiane.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

URBANI. Desidero fare un'osservazione di carattere preliminare. È nostra opinione che la storia della normativa in esame richiederebbe una breve indagine, come del resto è stato già fatto in passato; indagine con la quale poter aggiornare i dati e le risposte agli interrogativi sollevati anche in precedenza, a cominciare da quello della utilità o meno di un provvedimento del genere, impegnativo per le amministrazioni locali e sul quale sono stati espressi parere divergenti. Dobbiamo, però, riconoscere che questa volta il Governo ha presentato un disegno di legge, accogliendo, quindi, la nostra richiesta, fatta anche specificamente, di non adottare la forma del decreto-legge quando non sia necessaria. D'altra parte, si deve tener conto anche della coincidenza della prossima sessione per la discussione dei bilanci, che, ogni anno, sembra bloccare l'attività complessiva del Senato e della Camera da quando ha inizio fino alla sua conclusione e che questa volta per il Senato mi pare sia stata fissata a partire dalla prossima settimana fin

verso la fine di novembre. Il che significa che la sessione presso la Camera si svolgerà successivamente e, pertanto, l'iter del provvedimento, a volerlo rinviare a dopo i bilanci, verrebbe spostato troppo lontano nel tempo. Per queste ragioni proponiamo di adottare una procedura che in qualche modo contemperi le diverse esigenze, proseguendo questa mattina nell'esame del provvedimento con una discussione preliminare e rinviando la conclusione e approvazione alla prossima settimana; nel frattempo ci impegnamo ad esaminare meglio il testo nei punti innovativi. Questo è quanto proponiamo, soprattutto tenendo conto dei tempi necessari per ben legiferare, affinché i parlamentari non siano solo chiamati, come si usa dire, a «dare lo spolverino». In tal caso, infatti, andrebbe precisato che, pur apprezzando il fatto che il Governo abbia preferito presentare un disegno di legge piuttosto che emanare un decreto e pur considerando ciò un avvio verso un'auspicata direzione, d'altra parte non possiamo accettare una procedura che ci dia soltanto un contentino e che, praticamente, contribuisca a trasformare il provvedimento in un decreto-legge anche se con altre vesti. Ora, noi proponiamo una procedura sommaria proprio perchè vi sono coincidenze oggettive, non dipendenti nè da noi, nè dal Governo, che porterebbero l'esame del provvedimento troppo lontano nel tempo, ma richiamiamo comunque l'attenzione sul fatto che, quando certi problemi, come questo odierno, sono da approfondire, tempo e impegno da parte nostra sono necessari. Noi utilizzeremo i prossimi giorni anche per una rapida consultazione degli organismi che parteciparono all'indagine svolta a suo tempo, di modo che la prossima settimana potremo concludere molto rapidamente, consentendo, pertanto, alla Camera di approvare a sua volta il provvedimento con un ampio margine.

Per quanto riguarda il merito, con la riserva di verificare meglio alcuni punti, vi è la questione fondamentale della utilità o meno del provvedimento. In modo particolare dobbiamo sentire le Regioni e i Comuni, soprattutto questi ultimi, i quali avevano sollevato le più grosse riserve.

NOVELLINI. Se posso interrompere, vorrei dire che mi sembra di ricordare che le riserve dei Comuni non erano sulla utilità del provvedimento, ma su alcuni meccanismi del provvedimento stesso.

URBANI. Dovremo verificare il punto, ma per quello che ricordo - può darsi che mi sbagli, data la scarsa documentazione fornita - vi erano riserve anche sull'utilità, e sono emerse quando si è discusso della questione dei risparmi che si sono verificati. Va aggiunto, però, che non solo i Comuni ma anche alcuni esponenti industriali che abbiamo consultato hanno posto la questione, abbastanza ovvia, dei risparmi e della loro causa. Sono dipesi dal provvedimento stesso, da aumenti di prezzo o da altri provvedimenti? È opinione che il provvedimento abbia influito molto poco sui risparmi; alcuni dicono che non abbia influito affatto, altri che abbia influito in parte. Riteniamo, comunque, che sulla questione dovremo esprimere la nostra opinione e la maggioranza, poi, dirà quello che riterrà giusto.

Questione anche più importante è quella della norma con la quale si prevede non la delega ma il potere riconosciuto del Ministro a modificare le tabelle climatiche e ad emanare norme tecniche integrative o sostitutive con proprio decreto. Su ciò abbiamo bisogno di un momento di riflessione. Non siamo contrari in linea di principio ad ipotesi di delegificazione per tutte quelle materie per le quali una tale prassi possa risultare utile, ma dobbiamo verificare se la delegificazione sia opportuna soprattutto là dove si tocca la questione delle fasce, quindi, della collocazione dei Comuni nell'una o nell'altra fascia, questione che, tra l'altro ha costituito uno dei punti di maggiore discussione. Quindi, mi auguro che in proposito sia possibile addivenire ad un accordo con la maggioranza, la quale, anch'essa, potrà usare i prossimi giorni per gli approfondimenti necessari. Noi siamo disponibili ad accettare il principio, ma se ci fossero motivi per cui il principio dovesse essere rimesso in discussione, allora chiediamo alla maggioranza e al Governo di prendere in considerazione le nostre ragioni.

Ho già detto della valutazione sia quantitativa che qualitativa del risparmio. Mi pare che vi sia una misura, in parte nuova, riguardante i meccanismi che si riferiscono a deroghe per impianti che già attuano il risparmio. Anche su questo punto vi è bisogno di un qualche approfondimento.

Non ho ben compreso - e forse il relatore potrà aiutarmi - se l'articolo 4 tratti anche il caso dei pannelli solari.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. No, tratta di pannelli radianti, al posto dei termosifoni.

URBANI. Per i pannelli solari è prevista una deroga totale?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Non sono contemplati nel provvedimento.

URBANI. Faccio una domanda perchè nel provvedimento si legge che nel caso di impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda e di impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda vi è la possibilità di deroghe. Se i pannelli solari non rientrano in questi casi e se è vero che non sono contemplati nel provvedimento, il quale in realtà ha riguardo ad impianti tradizionali con combustibile tradizionale, allora per essi non è previsto alcun vincolo?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento non li contempla assolutamente e, pertanto, non rientrano nei vincoli previsti.

URBANI. Allora siamo di fronte ad un provvedimento che spinge ad installare i pannelli solari per il riscaldamento delle abitazioni - così come già è stato fatto in alcuni condomini -, in quanto esclusi da vincoli.

Un'ultima domanda al relatore: le norme penali, già previste in precedenza, sono rimaste le stesse?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Sì.

URBANI. Ho concluso e ringrazio.

LEOPIZZI. Io ho la fortuna e la sfortuna, al tempo stesso, di appartenere ad un Gruppo minore, per cui il mio intervento, sulla relazione svolta dal senatore Vettori, sarà rapido. Almeno per quanto mi riguarda credo di poter dire che la relazione è stata ampia ed esauriente, così come credo di poter anche dire che la politica del risparmio energetico si giustifica in quanto tutti abbiamo continuato a vivere e a vivere bene anche al disopra delle nostre possibilità. La mamma ci ha insegnato a metterci la maglia di lana: da ciò, consegue, che se noi avessimo dato ascolto più spesso e volentieri alle nostre madri, probabilmente avremmo potuto già realizzare qualche risparmio in epoche non sospette, perchè il risparmio vincolato obbligatorio quando succedono determinati fatti, potremmo dire - anche per spirito polemico - che è un risparmio che ci costringe, mentre noi, uomini liberi, vorremo sempre poter decidere secondo le nostre scelte.

Credo che, indipendentemente dalla percentuale di risparmio, che pure mi risulta essere considerevole, questa normativa ha creato un'abitudine al risparmio ed è questo che conta.

Nella mia vita sono sempre stato umile e quando non sapevo una cosa la chiedevo e non mi vergognavo di ammettere di non saperla. Capita spesso nella vita: chi sa una cosa la ritiene ovvia, ma io ho sempre preferito chiedere che mi si spiegasse (se necessario anche due volte) ciò che non capivo; così si risparmia nell'economia generale del discorso, ci si abitua al dialogo e al confronto, si prende atto delle cose che vanno bene, se si è convinti, altrimenti si rimane del proprio parere. Ebbene, per motivi professionali di lavoro ero e sono abituato ad andare tra la gente, indipendentemente dal fatto che facesse o meno «moda» il dialogo, e ho sentito numerose richieste legittime per cui pregherei il relatore di voler studiare la possibilità di appurare, senza creare ulteriori perdite di tempo, una semplice modificazione delle zone che mi sembra avrebbe dovuto essere già presente nella relazione fatta dal relatore, che condivido ad eccezione di questo punto, che, forse, è stata dimenticato.

Quando, per motivi di lavoro, andavo a Verona, mi sentivo chiedere se, per caso, fossimo abituati a rilevare le escursioni termiche delle varie città. Verona ha una fascia oraria diversa da quella di Padova; in realtà, a Verona fa molto più freddo e più a lungo rispetto a Padova. Quindi, la città di Verona chiederebbe di essere inserita non nella fascia di Trento e Bolzano ma desidererebbe essere compresa nella stessa fascia di Padova. Dal giorno in cui ho appreso questa notizia, e quindi questa esigenza, ho regolarmente guardato le minime e massime di Verona ed ho scoperto che aveva ragione il cittadino della strada. Quindi, Verona, se fosse possibile, dovrebbe essere inserita nella fascia che comprende anche Padova.

ALIVERTI. Signor Presidente, credo che la discussione di questo disegno di legge non possa riproporre tutte le argomentazioni già svolte

in occasione delle varie proroghe intervenute al momento della discussione dei disegni di legge precedenti. Però, questa volta ci troviamo di fronte ad una novità, cioè al fatto che mentre in precedenza il disegno di legge o il decreto-legge che si adottava era limitato alla stagione invernale successiva, questa volta si cercherebbe invece di dare continuità e quindi di approvare un disegno di legge che abbia validità anche per le successive stagioni. Quindi, se in precedenza potevamo anche soprassedere su alcune questioni di dettaglio come quelle che sono state qui accennate, ma che tanto di dettaglio non sono, perchè la discussione circa la classificazione dei comuni, cioè sull'inclusione rispettiva in questa o in quella fascia, ha sempre dato adito a divergenze, questa volta invece dovremmo adottare un provvedimento che abbia validità perpetua, salvo poi le deroghe che sono contenute nello stesso disegno di legge e che sono connesse alle competenze locali.

Nè, d'altra parte, possiamo essere insensibili - e lo dico con molta convinzione - alla necessità, questa volta, di una lettura più accurata, e quindi più approfondita, del testo che ci è stato sottoposto, cioè del testo che dovrebbe assumere validità permanente. Personalmente - lo dico in termini problematici - non sono affatto insensibile ad un eventuale differimento della discussione da questa mattina ai primi giorni della prossima settimana, in quanto credo che non cambierebbe nulla e anche perchè ritengo che, qualora nel corso della prossima settimana si dovesse giungere all'approvazione del disegno di legge, la Camera avrebbe tutto il tempo necessario per approvarlo. Però, dobbiamo considerare che vi sono due scadenze imminenti: innanzi tutto quella del 15 ottobre. Purtroppo il 15 ottobre è fra qualche giorno, non fra qualche mese, e quindi per tale data credo non sarà pronta neanche quest'anno, come è già avvenuto l'anno scorso, una normativa vincolante per gli enti locali, i quali a loro volta dovranno poi dare le relative disposizioni, il che comporta un'attesa da parte degli enti locali stessi, perchè, se esiste nell'aria un'ipotesi di riadozione dei provvedimenti precedenti, ancora una volta gli enti locali riscontreranno la non tempestività, del Governo prima e del Parlamento poi, nell'adottare norme che in tutta fretta dovranno poi essere rese note all'ultimo momento.

In secondo luogo, vi è un'altra questione che ritengo di non secondaria importanza. La proposta di delegificazione, con l'attribuzione al Ministro del potere di emanare norme tecniche integrative e sostitutive, certo risponde a preoccupazioni non infondate. Si rischia però di travolgere aspetti assai delicati della normativa vigente, attribuendo al Ministro un potere che forse può apparire eccessivo. E allora, mi domando, e mi rivolgo anche al rappresentante del Governo, se non sia forse il caso, come si era fatto in precedenza, di prorogare ancora per questa stagione invernale le normative in atto e, nel contempo, di riattivare le proposte che già erano state depositate nella precedente legislatura. Infatti, il Governo, a suo tempo, alla fine del 1982, tentò appunto una strada di questo tipo, cioè quella di dettare norme organiche attraverso un disegno di legge che era molto simile, in varie parti, al disegno di legge che abbiamo al nostro esame. Tale strada potrebbe anche consentirci di considerare questa volta con più calma, e quindi con maggiore organicità e razionalità, tutte le norme, valutando

anche i suggerimenti che sembra vogliano formulare i vari enti o le varie istituzioni che sono preposte alla gestione di tali norme.

Per tali motivi, a prescindere dalle decisioni che la nostra Commissione vorrà adottare nel prosieguo del dibattito, non essendo io contrario ad una ripresa, fissata però nei primi giorni della prossima settimana, perchè poi altrimenti si vanificherebbe la portata dello stesso disegno di legge e quindi la scadenza ivi prevista del 15 ottobre non potrebbe essere rispettata, ritengo che il Governo in questi pochi giorni debba considerare anche quest'ipotesi, che è un'ipotesi di proroga pura e semplice, e nel contempo debba riesaminare il disegno di legge ora decaduto e a suo tempo depositato presso questo ramo del Parlamento, cosa che ci consentirebbe, nel corso dei mesi successivi, di approntare una legge organica, aggiornata e - vorrei dire - anche più consona, forse, alle aspettative della gente in generale, e in particolare di tutti coloro che dovranno poi sovrintendere e gestire l'applicazione del provvedimento.

NOVELLINI. Signor presidente, la relazione molto puntuale del collega Vettori - che ringraziamo - mi consente di fare un intervento molto breve. Cercherò solo di fare alcune puntualizzazioni.

Come già qualche collega notava, quello previsto dal provvedimento è un meccanismo ormai notevolmente sperimentato. Direi che è uno dei pochi casi in cui un provvedimento introduce la normativa di un meccanismo già notevolmente sperimentato proprio nella realtà; sperimentazione sulla quale la Commissione, anche se nella precedente legislatura (ma credo che i risultati del lavoro della precedente legislatura vadano tenuti presente), ha già raccolto il parere di tutti gli organismi interessati, di tutti i protagonisti.

Volevo ricordare che esistono già agli atti della Commissione, e credo anche del Governo, non solo i risultati di questo meccanismo già sperimentato, ma anche il parere dei comuni, della CISPEL (se non vado errato), dell'AGIP e di quanti altri possono interessarsi all'argomento. Se ben ricordo i comuni avevano fatto soprattutto quel rilievo che il collega Leopizzi ha poi riproposto per quanto riguarda Verona, ma che non riguarda solo Verona, e cioè il problema di una ripartizione in zone climatiche troppo strette e anche, in certi casi, non corrispondenti alla realtà.

Ci fu una modifica nella normativa che consentì alle autorità locali, sindaci e Regioni, una certa autonomia che veniva a correggere questa armatura molto stretta nella quale gli enti locali si venivano a trovare. Ci pare (non so qual è la opinione degli altri Gruppi) che quella correzione riuscì a risolvere molti dei problemi, per esempio a Verona oppure nella mia città, Mantova, o in alcune città dell'Abruzzo. Se così è, mi pare che quanto diceva il senatore Aliverti, circa l'attesa degli enti locali di vedere una normativa tempestiva definitiva, possa avere una risposta positiva da questo provvedimento.

C'è un altro punto, colto dal collega Urbani quando si chiede se questi tipi di provvedimento sono effettivamente utili. Questo mi sembra il vero nodo, perchè può darsi che noi abbiamo messo in moto un meccanismo che poi non serve a niente. Su questo, se non vado errato - e il rappresentante del Governo ce ne darà conferma o meno -

l'Agip o l'ENI potranno dare una risposta più precisa, ma mi sembra che questo meccanismo, comunque, sia stato utile. Non credo che si possa arrivare ad una conoscenza dei risultati in termini quantitativi esatti perchè - e qualche collega già lo accennava - è difficile riuscire a depurare dal risultato del risparmio di combustibile l'effetto dei prezzi, ad esempio il loro aumento, dall'effetto che può aver avuto l'intervento della legge o altri interventi di risparmio energetico che pure i proprietari o gli inquilini hanno introdotto. Credo che la conoscenza di risultati in termini quantitativi degli effetti della legge, anche per gli scarsi strumenti statistici e di rilevazione che il nostro paese ha, sia impossibile. Condividiamo l'opinione di chi sostiene che comunque una spinta al risparmio energetico questo meccanismo l'ha data. Se così è, mi pare che si debba continuare su questa strada con un provvedimento definitivo, magari migliorato laddove necessario, senza tornare al regime dei decreti e della loro proroga che rappresentano un passo indietro.

Un'ultima osservazione, già avanzata dal senatore Aliverti, circa l'articolo 7, che dà alcuni poteri al Ministro per emanare provvedimenti integrativi ove necessario, cioè la facoltà d'intervenire in via amministrativa. Mi pare che ciò sia in linea con quanto proponeva il relatore Vettori per un altro problema, perchè non si può pensare di continuare sulla strada della delegificazione e poi non consentire al Ministro alcuni interventi integrativi, ove necessari; basta precisarli meglio, ma non credo che ciò permetta al Ministro di stravolgere la legge e a questo proposito non vedo proprio quale interesse possa avere il Ministero in tal senso.

In definitiva mi sembra che quell'articolo, magari con qualche precisazione, possa essere accolto nello spirito al quale prima mi riferivo.

In conclusione, se è necessario qualche giorno di riflessione credo che faccia bene a tutti noi, senza che questo - cosa che già si paventa - significhi la necessità di ricorrere al decreto-legge, che considero, come ho già detto, un passo indietro.

Siamo quindi favorevoli a proseguire nella discussione e arrivare all'approvazione del disegno di legge secondo i tempi che il Presidente, d'accordo coi Gruppi parlamentari vorrà fissare.

BAIARDI. Signor Presidente, vorrei fare alcune domande all'onorevole Sottosegretario. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma: «A tal proposito, dall'applicazione delle disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, che data ormai dalla stagione 1979-1980, è emerso un risparmio costante dell'8 per cento annuo, per quanto attiene ai consumi di petrolio, gasolio ed olio combustibile per riscaldamento...». È ovvio che questo confronto è stato fatto sui mesi invernali, non è un dato che si riferisce a tutto l'anno. Ciò premesso vorrei sapere se ci sono dei dati anche per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica per questo periodo. Cioè vorrei sapere se, accanto al risparmio dell'olio combustibile per riscaldamento, nello stesso periodo nelle città interessate al provvedimento non ci sia stato un aumento del consumo di energia elettrica. Una indagine del genere mi sono premurato di farla nella mia città, che è una città del Nord,

perchè ho l'impressione che una contrazione del consumo di olio combustibile accanto ad un aumento del consumo dell'energia elettrica vanificherebbe l'impostazione che stiamo dando a questo disegno di legge.

Seconda domanda. Esiste una statistica per quanto riguarda le deroghe che sono state concesse? Sarebbe interessante sapere se ad un certo punto la deroga non sia diventata la norma, sia per quanto riguarda l'ampliamento della fascia oraria sia per quanto riguarda la durata del periodo di riscaldamento. Qui mi permetto di fare una osservazione di carattere pratico, perchè chi cade nel mirino della legge sono i sindaci, sui quali si scaricano tutti i fulmini, perchè la gente non va a vedere se esiste una legge che il sindaco è obbligato ad osservare e far osservare, e sappiamo a quante pressioni sono soggetti i sindaci in queste circostanze. Mi riferisco alla norma dell'articolo 1 laddove si dice che «Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;». La motivazione per cui si chiede la deroga o la proroga generalmente viene fatta per quanto si riferisce ai minori e agli anziani. La mia esperienza è che si parte dagli asili nido (bambini da zero a tre anni) dalle scuole materne, dalle scuole elementari che non possono assolutamente sopportare una determinata situazione di carattere climatico, per estendere poi la normativa a tutta la zona della città. Poichè non c'è molta differenza tra il bambino ricoverato in un posto di cura e quello dell'asilo nido, forse varrebbe la pena comprendere nella deroga fissa anche questo caso. Insomma gli asili nido non devono ricadere sotto questa normativa. Nel mese di settembre, ma ciò può valere anche ad agosto, negli asili nido c'è bisogno dell'acqua calda: non si può lavare e comunque tener pulito un bambino di quell'età con acqua fredda. Insomma ragionerei intorno a questa possibilità soprattutto perchè siamo in possesso di alcuni dati statistici per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica.

PACINI. Una brevissima osservazione per aderire alla proposta fatta dal Presidente. L'intervento del senatore Urbani ha introdotto nella discussione l'esigenza di una conoscenza più approfondita dei risultati di questo provvedimento; io credo che sia certamente utile avere queste notizie, ma non vorrei che si valutasse il valore del presente disegno di legge soltanto in termini pratici. Io credo che un provvedimento del genere, come già in passato, abbia avuto una funzione di orientamento e di educazione della coscienza pubblica in ordine ai problemi del consumo energetico; anche se i dati non fossero corrispondenti alle previsioni, c'è questo fatto abbastanza importante e significativo: tenere sempre all'erta l'opinione pubblica in ordine a problemi di così grosso rilievo per la realtà nazionale. Sono favorevole, anche prescindendo dai dati, sulla utilità di questo disegno di legge. Aggiungo che, a mio parere, la proposta fatta dal relatore circa la possibilità di delegificare questa materia deve essere valutata con attenzione e per essa io esprimo il mio personale consenso. Per cautela e anche per conoscere i dati complessivi e dare un giudizio corrispondente al valore intrinseco di questo disegno di legge, si potrebbe introdurre la previsione di una relazione da parte del Ministro da farsi alle Commissioni parlamentari ogni due o tre anni, in modo che il Parlamento possa giudicare sull'opportunità di continuare o meno su questa strada.

È una proposta che faccio per dare ulteriori garanzie al Parlamento circa l'utilità di legiferare in questo settore, ma anche per metterci in condizioni di valutare o meno l'opportunità di proseguire un'attività che qualche volta potrebbe dare dei risultati negativi rispetto alle previsioni che si sono fatte.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta (che dovrebbe tenersi, probabilmente, mercoledì 12 ottobre), ritenendo sostanzialmente svolta la discussione generale.

A titolo personale, vorrei dire che concordo pienamente con quanto sostenuto dal senatore Novellini in ordine alla delega sull'energia. Ritengo, infatti, che mai come in questo caso si renda opportuno procedere alla delegificazione, non giustificandosi il ricorso all'adozione di atti normativi primari.

Non posso, altresì, non concordare con quanto sostenuto sia da parte di alcuni senatori che dalla stessa Commissione affari costituzionali in merito alla necessità di ulteriori precisazioni sul piano della individuazione delle norme tecniche da emanarsi. A tale proposito, credo che si potrebbe ovviare all'inconveniente o riformulando l'articolo 7 del provvedimento al nostro esame o, addirittura, eliminandolo. Infatti, nel testo trasmesso dal Ministero dell'industria al Consiglio dei Ministri non era contenuto l'ultimo comma dell'articolo 2. Avendo, pertanto, il Consiglio dei Ministri inserito nel disegno di legge l'ultimo comma dell'articolo 2 (che, di fatto, precisa quali siano le norme tecniche da emanarsi individuandole con esattezza), nel momento stesso in cui si dà al Governo la possibilità di procedere con strumenti amministrativi delegificando, l'articolo 7 può cadere automaticamente.

Pertanto, o il Governo procede ad una migliore formulazione del testo dell'articolo 7 del provvedimento al nostro esame (secondo quanto indicato dalla Commissione affari costituzionali), oppure lo stesso articolo 7 può essere del tutto eliminato - come, a mio avviso, sarebbe opportuno - dal momento che è stato inserito nel disegno di legge l'ultimo comma dell'articolo 2.

URBANI. Signor Presidente, concordiamo sull'opportunità di chiudere in questa seduta la discussione generale, riservandoci di esaminare la possibilità di introdurre nel provvedimento ulteriori precisazioni in sede di esame degli emendamenti e di dichiarazioni di voto.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Vettori per la sua ampia e documentata relazione ed i senatori Urbani, Leopizzi, Aliverti, Novellini, Baiardi e Pacini per il contributo dato alla discussione.

Esprimerò alcuni orientamenti di ordine generale, suscettibili naturalmente di ulteriori confronti con la Commissione, che vorrei fossero oggetto di considerazione da parte della Commissione stessa in questa pausa di approfondimento e di riflessione.

Il primo problema che è stato sollevato riguarda l'utilità di una normativa di questo tipo. A tale proposito, devo dire che sono pienamente convinto che i provvedimenti che si sono succeduti in termini sostanzialmente univoci dal 1979 in poi abbiano avuto una loro utilità significativa, innanzi tutto per quel carattere di orientamento e di indicazione generale cui faceva così opportunamente riferimento il senatore Pacini e, in secondo luogo, per i risultati conseguiti.

Certo, nulla ha una causalità unica a questo mondo. So bene che le citazioni vanno fatte sempre in inglese perchè se si fanno citazioni in altre lingue si è considerati *out*. Tuttavia, mi sento di poter dire: *felix qui potest cognoscere causas!* Non esiste mai, come ripeto, una causalità unica ed è assolutamente impossibile operare una distinzione tra i vari fattori che possono aver influito sulla diminuzione dei consumi, siano essi i maggiori costi, la mutata mentalità o una normativa di questo tipo. Credo che se anche si facessero tutte le statistiche possibili resterebbero pur sempre dei margini di opinabilità.

Una diminuzione dei consumi certamente vi è stata, come è emerso dai dati relativi all'applicazione delle disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento. Un esame comparativo delle diverse fonti dalle quali tale valutazione è stata tratta potrebbe, a mio avviso, essere utile per approfondire il problema in questa pausa di riflessione. Di fatto, il dato relativo ai risparmi energetici è un dato quantitativo certo e positivo, anche se su di esso hanno influito taluni elementi causali concomitanti di cui nessuno intende sottacere la possibile rilevanza.

Il risparmio energetico è un risultato delle misure sin qui adottate ed applicate, anche perchè il rapporto cronologico tra queste ultime (che datano dal 1979) e l'andamento dei consumi è da considerarsi significativo. Certo, il rapporto cronologico non può costituire l'unico elemento valido per stabilire una relazione di causalità, ma è pur sempre uno dei fattori che vi concorrono. Pertanto, il Governo - indipendentemente dal modo e dai limiti della delegificazione - insiste perchè queste misure permangano nel nostro ordinamento.

Un'altra questione sulla quale vorrei brevemente soffermarmi (e che è stata utilmente ricordata dai senatori Urbani e Pacini) è stata sollevata dal senatore Novellini, che ha sicuramente più esperienza di me in questo settore e che ringrazio per il contributo dato alla discussione su questa materia.

Vorrei che fosse ben presente alla Commissione che non siamo in presenza di un provvedimento nuovo. Siamo, invece, di fronte ad un provvedimento che ha avuto una sperimentazione ormai quadriennale. Ci accingiamo, pertanto, a dare - secondo la proposta del Governo - una definizione legislativa ad una disciplina che ha avuto quattro anni di sperimentazione, con una temporaneità annuale sistematicamente dichiarata. Credo che se molte altre leggi nel nostro paese avessero potuto avvalersi di una tale sperimentazione avrebbero certamente avuto una base conoscitiva diversa.

Il dato della sperimentazione è, quindi, un dato molto importante. Con il disegno di legge al nostro esame non facciamo, per così dire, un volo a vista, ma traduciamo in legislazione non temporanea una normativa che ha avuto quattro anni di sperimentazione complessiva favorevole. A tale proposito, credo di poter affermare che gli inconvenienti finora segnalati sono stati di modesta entità.

Per quanto concerne il quesito posto dal senatore Baiardi in ordine alla valutazione dei risparmi sin qui realizzati, ritengo che tale dato non sia facilmente enucleabile. Infatti, non siamo in grado di stabilire con certezza se alla diminuzione dei consumi per riscaldamento abbiano fatto da *pendant* una diminuzione, un azzeramento o un incremento dei consumi derivanti da altre fonti energetiche non regolamentate da questa normaliva. Sappiamo tutti che ogni tanto si fa uso anche di stufe elettriche; tuttavia, non credo che il consumo di energia elettrica possa essere disaggregato identificando quanta parte dell'andamento dei consumi sia dovuta a questa o a quella forma di risparmio. Pertanto, si possono fare solo valutazioni presuntive, tanto più che il consumo di energia elettrica - come sapete - conosce cause molteplici, per cui non è possibile disporre di dati precisi relativamente ai consumi, le cui variabili sono legate a molte cause, che dal punto di vista dell'economia possono anche essere negative.

BAIARDI. Bisogna, però, tener presente che esiste una divisione tra energia per consumi ed energia per produzione. Non sono dati che si possono confondere.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo, senatore Baiardi, che una valutazione al momento attuale sia difficile. Le dico questo perchè intendo avere e dare informazioni che siano il più dettagliate possibile.

Il disegno di legge al nostro esame riproduce, nella sostanza, disposizioni già collaudate e corrisponde ad una linea di assetto legislativo di una materia che, dopo una così lunga sperimentazione, non può, a mio avviso, tollerare una decretazione periodica. L'orientamento del Governo - salva sovrana e diversa volontà del Parlamento - è, pertanto, quello di auspicare una rapida approvazione del disegno di legge in discussione.

Esprimo, inoltre, apprezzamento per le osservazioni avanzate dal senatore Aliverti e per le preziosissime notazioni del relatore Vettori, sulle quali intendo soffermarmi più avanti.

La Commissione affari costituzionali, esprimendo parere favorevole - per quanto di propria competenza - al provvedimento in esame, ha suggerito alcune indicazioni (ricordate poc'anzi anche al Presidente) in relazione agli articoli 2 e 7 del disegno di legge. L'ultimo comma dell'articolo 2 dà al Ministro competente la possibilità di modificare con proprio decreto la suddivisione delle zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna di esse.

Questa è una *querelle* che ci sarà sempre, con qualsiasi strumento legislativo. Ciascuno di noi ascolta anche quello che si dice in famiglia e rischia di essere particolarmente analitico se si rincorrono tutte le osservazioni: chi sta al quinto piano ha problemi diversi di chi abita al primo piano; chi ha figli piccoli ha esigenze differenti, nelle singole famiglie ci sono orari ed abitudini diverse. Vi sono zone ventose e c'è, ad esempio, chi sostiene che il vento è rilevante in relazione a valutazioni che non tengono conto di questa variabile.

Mi pare che il combinato disposto degli articoli 5 e 2, ultimo comma, introduca quegli elementi di flessibilità che consentono una

delegificazione su aspetti relativamente minori, gestionali, su di una materia come questa che ha bisogno di qualche margine di elasticità.

Sono d'accordo sul fatto che, attraverso uno sforzo di coordinamento, si possano in un'unica disposizione identificare, come sostiene la Commissione affari costituzionali, precisare gli strumenti di flessibilità e di adeguabilità alle circostanze per i decreti ministeriali e i provvedimenti degli Enti locali.

C'è un'esigenza di coordinamento per l'articolo 7 e l'ultimo comma dell'articolo 2. Nel momento in cui si approva una «legge a tempo indeterminato», non c'è dubbio che si deve precisare che la tecnica cammina e che non possiamo inseguirla con la legislazione; pertanto, un minimo di flessibilità è necessario se si vuole fare sul serio una delegificazione che è una rinuncia da parte del Legislativo. Per quanto riguarda il Governo, faccio presente che impegnerò a tale scopo l'ufficio legislativo del Ministero così come faranno, penso, i Gruppi parlamentari. Dichiaro inoltre la piena disponibilità del Governo per una migliore precisazione di cosa si intende per tecnica: l'espressione «norme tecniche» può essere variamente interpretata. Capisco, infatti che il Parlamento intenda garantirsi su ciò che può essere integrato o modificato con un decreto ministeriale e quindi sottratto in prima battuta all'interpretazione del potere legislativo, fermi restando i poteri decisionali *ex post* del Parlamento.

Quindi, salve ulteriori determinazioni, insisterei per l'approvazione del disegno di legge dichiarando la disponibilità del Governo a lavorare per una maggiore precisazione di quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 2, tenendo conto della indicazione del relatore che vorrei ringraziare.

URBANI. Prendo atto, signor Presidente, della possibilità di un breve rinvio. Tuttavia la soluzione più ragionevole dal punto di vista legislativo, non essendoci tra l'altro grosse questioni politiche, sarebbe forse quella prospettata dal collega Aliverti. So che qualche collega non è d'accordo ma credo che sarebbe opportuna una riflessione al riguardo e il problema si potrebbe risolvere mercoledì prossimo.

È stato da tutti riconosciuto, mi pare anche dal Governo nonostante le argomentazioni su cui si è soffermato, che è vero che vi sono quattro anni di sperimentazione, ma il Parlamento non ha avuto modo di venire a conoscenza dei risultati di tale sperimentazione in maniera da avere le risposte a certi quesiti. Si potrebbe, a mio avviso, procedere ad una nuova proroga di un anno. Si tratta di vedere, signor Presidente, come legiferare meglio. Questo provvedimento «per sempre», non sarà *immerhin* come diceva Goethe, ma «per sempre» nell'attività legislativa. Si potrebbe far ripetere ai Comuni quello che è già stato fatto l'anno scorso e al tempo stesso si potrebbero operare le verifiche necessarie per poi presentare un provvedimento senza limite.

Esaminando meglio le materie da delegificare, oggi non sarei in grado di esprimermi; bisognerebbe conoscere i risultati della sperimentazione di cui parlava il sottosegretario Orsini.

A me sembra che tecnicamente questa sarebbe la soluzione più ragionevole; non è un caso che sia stata indicata dal senatore Aliverti il quale si è occupato come me del problema. A me pare anche che il

Governo non abbia nessuna ragione politica per non essere favorevole a questa soluzione.

Un ultimo argomento riguarda la questione della delega su cui il Sottosegretario potrebbe dare una risposta nella prossima seduta: il Parlamento sarà certamente più restrittivo se non sa cosa delega, conoscendo invece meglio la materia potrà esprimersi diversamente. Al di fuori di contrasti di principio che mi pare non ci siano, sulla delega dovremo essere più attenti.

ALIVERTI. C'è poi l'articolo 4 che è stato elaborato con grandi difficoltà. Vi era stato anche in un precedente provvedimento un impegno del Governo a riferire in Parlamento che non ha avuto seguito. Esistono problemi su cui si può certamente riflettere, non ci sono difficoltà di carattere politico. È letterale la riproposizione della precedente norma: con la proroga di un anno si può essere in grado di adottare una norma organica.

PRESIDENTE. Mi sembra che vi siano tre proposte: quella dei senatori Aliverti e Urbani che proporrebbero una proroga di un anno per approfondire i problemi ed arrivare ad una delegificazione più chiara. La seconda proposta è quella della Commissione affari costituzionali che è stata apprezzata dal sottosegretario Orsini e dal relatore: cioè di precisare le norme tecniche di cui è possibile l'integrazione o la modificazione mediante decreto ministeriale. Vi è, infine, una terza ipotesi: siccome ritengo che non sarà facile arrivare ad una precisazione delle norme tecniche, come indica la 1^a Commissione, e siccome mi sentirei perplesso circa la proroga di un anno, ci si potrebbe accontentare dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, non insistendo sull'articolo 7, operando una delegificazione meno ampia, che possa consentire al Governo di procedere con strumenti amministrativi nell'ambito indicato nella norma che si approverà.

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO